



GIUSEPPE CELESTE

Repertorio n. 89134

Raccolta n. 36503

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sei del mese di febbraio dell'anno duemilaventi

**6 febbraio 2020**

In Roma, alla via Vitorchiano, 4 negli uffici del Dipartimento della Protezione civile.

Innanzi a me dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina,

**SONO PRESENTI**

ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, nella qualità di presidente e legale rappresentante del "**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**" in sigla "**CNI**", con sede in Roma alla via XX Settembre n. 5, dove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80057570584, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio nazionale in data 4 febbraio 2020;

CAPPOCHIN Giuseppe, nato a Padova il 4 marzo 1949, nella qualità di presidente e legale rappresentante del "**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI**", in sigla "**CNA PPC**", con sede in Roma alla via Santa Maria dell'Anima, 10, dove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80115850580, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio nazionale in data 17 ottobre 2019;

PEDUTO Francesco, nato a Salerno il 23 aprile 1958, nella qualità di presidente e legale rappresentante del "**CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI**", con sede in Roma alla via Vittoria Colonna, 40, dove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80067250581, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio nazionale in data 16 gennaio 2020;

SAVONCELLI Maurizio, nato a La Spezia il 20 maggio 1959, nella qualità di presidente e legale rappresentante del "**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**", con sede in Roma alla Piazza Colonna, 361, dove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80053430585, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio nazionale in data 22 gennaio 2020.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

**PREMESSO**

- che tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento della protezione civile e i comparenti consigli nazionali sono stati stipulati accordi e protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione tra le parti ed in particolare le attività di formazione sulla gestione tecnica delle fasi emergenziali, il rilievo del danno e dell'agibilità post sismica;

- che in virtù dei citati accordi e protocolli, il Dipartimento di protezione civile nelle emergenze degli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, centro Italia 2016, Ischia 2017) ha potuto avvalersi per le attività di gestione tecnica del contributo dei suddetti consigli nazionali, tramite i propri sistemi ordinistici, per la mobilitazione dei professionisti tecnici qualificati ed opportunamente formati;

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2014 è stato istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e per l'appro-

NOTAIO GIUSEPPE CELESTE  
CORSO DELLA REPUBBLICA, 197 - SC. E INT. 1 - 04100 LATINA - TEL. 0778 450825 - FAX 0778 698611  
COD. FISC. C.I.S. GPP 59R14F529K - P.IVA 01449460595 - E-MAIL: GCELESTE@NOTARIATO.IT



vazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, il pronto intervento e l'agibilità degli edifici ordinari nell'emergenza post-sismica nonché l'aggiornamento del relativo manuale di compilazione;

- che l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge del 16 marzo 2017, n. 30, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", ha previsto l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;

- che l'articolo 1, comma 1, lettera d), della stessa legge, disciplina la partecipazione e la responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e quant'altro ivi previsto;

- che il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile", articolo 4, comma 2, stabilisce che le componenti del Servizio Tecnico Nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 dello stesso decreto o con altri soggetti pubblici;

- che l'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 1/2018, stabilisce che concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, nonché gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione Civile per formulare gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- che i professionisti tecnici qualificati e i sistemi ordinistici cui gli stessi afferiscono costituiscono una preziosa risorsa da impiegare, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, in concorso alle attività previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le attività di profilo intellettuale a cui sono chiamati;

- che i componententi consigli nazionali hanno sottoscritto in data 29 marzo 2018 un accordo di collaborazione per organizzare un Corpo Tecnico Nazionale (CTN), coordinando e gestendo la mobilitazione integrata dei propri iscritti qualificati in situazioni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, nonché di promuovere la cultura della prevenzione e la conoscenza del sistema della protezione civile attraverso la formazione di tecnici più consapevoli e specializzati avviando un processo che porti le professioni tecniche ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi;

- che i componententi consigli nazionali intendono sottoscrivere con il Dipartimento di Protezione civile un atto convenzionale (convenzione, accordo qua-

dro, protocollo d'intesa, ecc.) per disciplinare la reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le finalità connesse alla gestione tecnica degli eventi emergenziali, con particolare riferimento a quelli indicati all'art.7 del D.Lgs. n° 1/2018, al rilievo del danno e alla verifica dell'agibilità post evento, come ivi dettagliato. L'atto convenzionale definisce in particolare le attività da porre in essere in regime ordinario per l'esercizio della struttura e per la formazione dei propri iscritti nonché i criteri e le modalità di gestione per la mobilitazione e l'impiego dei professionisti afferenti ai predetti consigli in fase emergenziale nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del D.P.C.M. 8 luglio 2014, con riferimento specialmente alla gestione di emergenze di tipo sismico. Successivi atti potranno disciplinare ulteriori forme di collaborazione riferite ad altre tipologie di rischio;

- che al fine di dare esecuzione al citato atto convenzionale i suddetti consigli nazionali intendono istituire un'associazione, quale struttura organizzativa della STN.

### **TANTO PREMESSO**

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE**

E' costituita ad iniziativa del "Consiglio Nazionale Ingegneri", del "Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori", del "Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati" e del "Consiglio Nazionale dei Geologi" un'associazione ex art. 15 L. 241/1990, denominata: "**Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile**" e più brevemente "**Struttura Tecnica Nazionale**" oppure "**STN**".

Il consiglio direttivo è autorizzato a domandare il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica.

#### **ARTICOLO 2 = SEDE**

La sede legale dell'Associazione è in Roma alla via XX Settembre n. 5.

#### **ARTICOLO 3 = SCOPO**

La Struttura Tecnica Nazionale coopera con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome, coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.

Il tutto come meglio specificato nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

#### **ARTICOLO 4 = PATRIMONIO**


Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'associazione i costituiti si obbligano a versare le seguenti quote:

il "CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI" si obbliga a versare una quota pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

il "CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI" si obbliga a versare una quota pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

il "CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI" si obbliga a versare una quota pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

il "CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI" si obbliga a versare una quota pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola ze-



ro zero).

**ARTICOLO 5 = DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 6 = ORGANI**

Vengono nominati per tre anni:

- componenti del consiglio direttivo:

**PRESIDENTE - COORDINATORE** (Legale rappresentante):

**ZAMBRANO Armando**, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, domiciliato in Roma alla via XX settembre n. 5, codice fiscale ZMB RND 52P13 F138Y;

**CONSIGLIERE:**

**CAPPOCHIN Giuseppe**, nato a Padova il 4 marzo 1949, domiciliato in Roma alla via Santa Maria dell'Anima, 10, codice fiscale CPP GPP 49C04 G224X;

**CONSIGLIERE:**

**PEDUTO Francesco**, nato a Salerno il 23 aprile 1958, domiciliato in Roma alla via Vittoria Colonna, 40, codice fiscale PDT FNC 58D23 H703L;

**CONSIGLIERE:**

**SAVONCELLI Maurizio**, nato a La Spezia il 20 maggio 1959, domiciliato in Roma alla Piazza Colonna, 361, codice fiscale SVN MRZ 59E20 E463C.

**ARTICOLO 7 = GESTIONE CONTABILE**

Il primo esercizio contabile si chiuderà il 31 dicembre 2020.

**ARTICOLO 8 = RINVIO**

L'associazione è retta dalle disposizioni del presente atto e dallo statuto come sopra allegato.

**ARTICOLO 9 = SPESE**

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su tre fogli per undici facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e cinquantacinque.

**Firmato:**

**Armando ZAMBRANO**

**Giuseppe CAPPOCHIN**

**Francesco PEDUTO**

**Maurizio SAVONCELLI**

**Giuseppe CELESTE (sigillo)**

Allegato "A" al n. 89134  
del Repertorio e al n. 36503  
della Raccolta

**STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE**

**"Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini  
e dei Collegi Professionali  
di Supporto alle Attività di Protezione  
Civile"**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI**

**ARTICOLO 1  
COSTITUZIONE**

E' costituita ad iniziativa del "Consiglio Nazionale Ingegneri", del "Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori", del "Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati" e del "Consiglio Nazionale dei Geologi" un'associazione ex art. 15 L. 241/1990, denominata: "**Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile**" e più brevemente "**Struttura Tecnica Nazionale**" oppure "**STN**".

**ARTICOLO 2  
SEDE**

La sede legale dell'Associazione è in Roma alla via XX Settembre n. 5.

**ARTICOLO 3  
DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 4  
SCOPO**

La Struttura Tecnica Nazionale coopera con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome, coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.

Essa opererà in esecuzione di appositi atti convenzionali ex art.13 comma 2 bis del D.Lgs. predetto stipulata tra i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nonché le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Province autonome dall'altro.

La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l'altro, le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica delle emergenze.

Le attività specialistiche svolte all'interno dei gruppi tecnici di sostegno, le attività di individuazione di aggregati ed unità strutturali finalizzate alle verifiche di agibilità, le attività di supporto ai centri di coordinamento centrali e locali, le attività di ricognizione geologica e geotecnica di contesto e sui singoli fabbricati



ai fini dell'agibilità, le attività di supporto geo cartografico rientrano tra le attività riconosciute di valenza intellettuale.

La Struttura Tecnica Nazionale svolge attività di coordinamento anche degli organismi ordinistici, per eventi e formazione sui temi della protezione civile, prevenzione e consapevolezza del rischio.

La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all'estero, cooperando d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con organizzazioni istituzionali internazionali e/o non governative.

I tecnici, facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale, saranno impiegati nelle varie attività, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del DPCM 8 luglio 2014.

Nell'esercizio della propria attività l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

## **TITOLO II**

### **ADERENTI**

#### **ARTICOLO 5**

##### **ADERENTI**

Alla costituzione della Struttura Tecnica Nazionale partecipano i seguenti enti pubblici non economici:

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Geologi.

Con delibera del consiglio direttivo della Struttura Tecnica Nazionale possono essere ammessi a partecipare all'Associazione i Consigli Nazionali di Ordini e Collegi professionali appartenenti ad arce omogenee. Essi assumono le stesse prerogative, gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei consigli fondatori.

## **TITOLO III**

### **PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **ARTICOLO 6**

##### **PATRIMONIO E QUOTE**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi nonché contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- c) versamenti annuali dei consigli nazionali partecipanti;
- d) elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.
- f) contributi degli Ordini Collegi e Federazioni/Consulte territoriali, associazioni di tecnici, iscritti agli Ordini/Collegi territoriali;
- g) contributo da parte dello Stato e dei suoi organismi.

Il patrimonio è amministrato nel rispetto della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7**

##### **ESERCIZIO CONTABILE**

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 8**

##### **RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo in sede ordinaria sarà convocato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione venti giorni prima della data di convocazione.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI**

## **ARTICOLO 9**

### **ORGANI**

Gli organi dell'associazione sono:  
il Consiglio Direttivo;  
il Comitato di Gestione e Coordinamento;  
il Collegio dei Revisori;  
altri organi e strutture operative definiti dal Regolamento dell'ente.

## **CAPO I**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ARTICOLO 10**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dai presidenti pro-tempore dei rispettivi consigli nazionali aderenti.

Il Presidente-coordinatore viene eletto dai Presidenti dei Consigli nazionali rappresentati e dura in carica tre anni.

Il Presidente-coordinatore presiede l'associazione ed ha le funzioni di rappresentanza legale ed istituzionale. In caso di urgenza svolge le funzioni del Consiglio Direttivo, ai quali, in tal caso, riferisce senza indugio sulle determinazioni assunte.

Il componente decade dalla carica quando non ricopre la carica di Presidente del Consiglio Nazionale corrispondente e verrà sostituito dal Presidente in carica.

#### **ARTICOLO 11**

##### **COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio in sede ordinaria provvede alla nomina del Comitato di Gestione e Coordinamento, emana le direttive ed approva i regolamenti per il perseguimento delle finalità dell'associazione, con particolare riguardo all'indirizzo gestionale e amministrativo, esamina ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sulle istanze di partecipazione di altri consigli nazionali, agli effetti dell'articolo 5 e delibera, infine, su

quanto il Comitato di Gestione e Coordinamento sottopone al suo esame.

Il Consiglio Direttivo in sede straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza, fatto salvo nel caso di approvazioni e modifica delle regole di ingaggio concordati con la Protezione Civile per le quali è prevista l'unanimità.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Coordinatore, mediante avviso inviato a mezzo pec ovvero comunicato con altre modalità equipollenti, entro cinque giorni dalla data della riunione e, in caso d'urgenza, entro un giorno.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/3 dei componenti, arrotondando per eccesso all'unità.

Il Consiglio approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi livelli regionali, provinciali e comunali.

Il Consiglio elegge il Vice-Presidente Coordinatore che svolgerà le funzioni del Presidente-Coordinatore in caso di sua assenza, nonché il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può convocare direttamente all'occorrenza, il Comitato di Gestione e Coordinamento e decide sulle quote/contributi/versamenti annuali di cui all'art. 6.

#### **ARTICOLO 12**

##### **COSTITUZIONE E DELIBERE**

Il consiglio direttivo in sede ordinaria è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

È consentita la partecipazione con metodi informatici, stabiliti dal Regolamento.

#### **ARTICOLO 13**

##### **ESERCIZIO DEL VOTO E RAPPRESENTANZA**



Non hanno diritto di voto gli aderenti che non sono in regola con il pagamento dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti che non possono intervenire personalmente all'adunanza hanno facoltà di farsi rappresentare eccezionalmente dal Vice Presidente del proprio consiglio secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

## CAPO II

### COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO ARTICOLO 14

#### COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE

Le attività operative dell'associazione sono affidate, su delega specifica approvata con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato di Gestione e Coordinamento, composto da un rappresentante di ciascun Consiglio Nazionale.

I componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica per un triennio, e sono individuati, tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale competente. Vanno sostituiti se cessano dalla carica di consigliere.

Il Comitato è convocato tramite PEC senza particolari formalità ad iniziativa del suo coordinatore ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 arrotondato per eccesso all'unità dei suoi membri.

Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

### ARTICOLO 15

#### POTERI DEL COMITATO E DELEGHE

Al Comitato di Gestione e Coordinamento competono l'organizzazione delle attività operative dell'associazione nonché quelle straordinarie in casi di emergenza come

definite nel regolamento dell'ente approvato dal Consiglio Direttivo,

Il Comitato ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le proprie attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo di concerto con il COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO istituisce strutture operative nazionali, regionali e territoriali, che costituiranno l'organigramma della Struttura Tecnica Nazionale le cui funzioni e modalità di operatività saranno definite nel regolamento dell'Ente.

## CAPO III

### COLLEGIO DEI REVISORI

#### ARTICOLO 16

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori si compone di uno o tre membri effettivi. Nel caso di tre membri, il Consiglio Direttivo indicherà il presidente, nonché i due membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data del consiglio dei presidenti convocato per approvare il bilancio del terzo esercizio.

I suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla vigente legislazione.

Il compenso del collegio dei revisori, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio all'atto della nomina, è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il revisore o il collegio dei revisori esercita tutte le funzioni svolte dal collegio dei revisori nelle società per azioni.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### ARTICOLO 19

#### RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Ogni Consiglio Nazionale che costituisce la "Struttura Tecnica degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di Protezione Civile" o che vi aderisce può recedere dall'associazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso non inferiore a venti giorni, e non avrà diritto alla restituzione di alcuna quota del patrimonio e sarà tenuta al versamento della quota per l'anno in corso della richiesta di recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare lo scioglimento dell'associazione in caso di recesso di tutti gli associati o in caso di venir meno degli scopi di cui all'art. 4.

In ogni caso di scioglimento, il consiglio direttivo delibera sulla nomina di un liquidatore o di un collegio di liquidatori e sulla destinazione dei fondi residui che sono devoluti ai consigli nazionali aderenti a quel momento.

Sono fatti salvi i poteri spettanti in materia all'autorità governativa ai fini della devoluzione ad enti aventi scopi analoghi.

#### ARTICOLO 20

##### RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti.

##### **FIRMATO:**

**Armando ZAMBRANO**

**Giuseppe CAPPOCHIN**

**Francesco PEDUTO**

**Maurizio SAVONCELLI**

**Giuseppe CELESTE (sigillo)**

**Registrato a Latina  
il 21 febbraio 2020  
al n. 2880 Serie 1T**


\*\*\*\*\*

**La presente copia composta di dieci pagine è conforme al suo originale  
firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.**

**Si rilascia per usi di legge.**

\*\*\*\*\*

**Latina, ventuno febbraio duemilaventi**



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and cursive. The signature is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO PUBBLICO LATINA" around the perimeter. In the center of the seal, there is a coat of arms or emblem. The signature appears to be "G. M. M." or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.